

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE - TORINO**

RICORSO

CON ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

la società **ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C.** (P.IVA 04728110018), con sede in Bardonecchia (TO), Via Stazione n. 4, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Luca Nervo, nato a Torino il 16.4.1978, c.f. NRVLCU78D16L219N, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega in calce al presente atto, dagli avvocati Federico Vidali (C.F. VDLFRC88R02C627E, PEC federicovidali@pec.ordineavvocatitorino.it) e Silvia Verzaro (C.F. VRZSLV71M64L219A, PEC sverzaro@pec.studiolegaleverzaro.com) del Foro di Torino, e domiciliata presso lo Studio dell'avv. Vidali e Verzaro, in Torino, Via Brofferio 1 e domiciliata digitalmente all'indirizzo federicovidali@pec.ordineavvocatitorino.it;

Ricorrente

contro

la **REGIONE PIEMONTE**, C.F. 80087670016, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 PEC gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it (estratto dal Registro denominato PP.AA. e dal Registro denominato IPA)

la **REGIONE PIEMONTE**, C.F. 80087670016, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino all'indirizzo PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dai Registri denominati PP.AA e ReGinde)

la **REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE (A2000C) CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO**, C.F. 80087670016 in persona del Direttore *pro*

tempore, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1 - PEC culturcom@cert.regione.piemonte.it (estratto dal Registro denominato IPA)

la **REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE (A2000C) CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO**, C.F. 80087670016 in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino all'indirizzo PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dai Registri denominati PP.AA e ReGinde)

la **REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO, SETTORE (A2011A) OFFERTA TURISTICA**, C.F. 80087670016 in persona del Responsabile *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1

PEC culturcom@cert.regione.piemonte.it

(estratto dal Registro denominato IPA)

la **REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO, SETTORE (A2011A) OFFERTA TURISTICA**, C.F. 80087670016 in persona del Responsabile *pro tempore*, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino all'indirizzo PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dai Registri denominati PP.AA e ReGinde)

la società **FINPIEMONTE S.p.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 10121 Torino, Galleria San Federico n. 54 - PEC finpiemonte@legalmail.it (estratto dai Registri denominati INI PEC e IPA)

Resistenti

nei confronti di

VINERIA DERTHONA - S.R.L. (P.IVA 02013340068) in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	Collocatasi al n. 300 della graduatoria allegato A (istanze idonee e ammesse a contributo), al terz'ultimo posto in
--	---

con sede in Tortona (AL), via Perosi 15 PEC: <i>vineriaderthona@lamiaptec.it</i> (estratto dal Registro denominato INI PEC)	graduatoria con punteggio di 40 per una spesa ammessa pari a € 67.416,43 e un contributo ammesso pari a € 33.708,22, totalmente finanziato con risorse disponibili.
BARBAGIOVANNI PISEIA MELANIA (c.f. LIICNN95T60Z129F, P.IVA 01768530055) con sede in Castagnole delle Lanze in via Carossi 20 PEC: <i>melania.barbagiovannipiseia@pec.it</i> (estratto dal Registro denominato INI PEC)	Collocatasi al n. 301 della graduatoria allegato A (istanze idonee e ammesse a contributo), al penultimo posto in graduatoria con punteggio di 40 per una spesa ammessa pari a € 113.855,94 e un contributo ammesso pari a € 56.927,97, totalmente finanziato con le risorse disponibili.
CRINA NARCISA ILIE (c.f. LIICNN95T60Z129F e P.IVA 02829380027) con sede in Vercelli, Via Amedeo Bodo 22 PEC: <i>lacasadelcolonnello@pecimprese.it</i> (estratto dal Registro denominato INI PEC)	Collocatasi al n. 302 della graduatoria allegato A (istanze idonee e ammesse a contributo), con punteggio di 40 per una spesa ammessa pari a € 136.274,96 e un contributo ammesso pari a € 28.706,72, parzialmente finanziato con le risorse disponibili.

Controinteressati

*per l'annullamento
previa sospensione*

- della Determinazione Dirigenziale n. 715/A2011A/2025 del 18.12.2025, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte in data 24.12.2025, a firma del Dirigente del Settore A2011A - Offerta turistica della Direzione A2000C - Cultura, Turismo, Sport e Commercio, avente ad oggetto “L.R. n. 18/99 S.M.I. ‘Interventi regionali in materia di offerta turistica’, Programma annuale degli interventi per l’anno 2025. Approvazione graduatoria - Assegnazione contributi e impegno risorse in attuazione della D.D. 511 del 13/11/2025 per un importo complessivo pari a euro 15.870.000,00. CUP J63E25000000001”, e dei relativi allegati (**doc. 1**) pubblicato nel BU della Regione Piemonte in data 24.12.2025 (**doc. 1 bis**)

in tutto o nella parte in cui la società ricorrente è stata inserita nell'Allegato B, contenente le istanze idonee ma non ammesse a contributo per esaurimento delle risorse, anziché nell'Allegato A, contenente le istanze idonee e ammesse a contributo, a causa dell'errata attribuzione di un punteggio di 30 punti anziché 40;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa:
 - i verbali e, o schede di valutazione della Commissione di valutazione delle istanze, costituita con D.D. n. 543 del 21/11/2025, nella parte in cui è stato attribuito un punteggio insufficiente alla domanda della ricorrente;
 - la D.G.R. n. 4-1407 del 23 luglio 2025 e il relativo Allegato A, nella parte in cui fossero interpretati nel senso di escludere la valutazione di interventi sostanzialmente documentati ma per i quali sia stata omessa la mera selezione di una casella nel modulo di domanda;
 - D.D. 27 Gennaio 2026, n. 20 avente ad oggetto “L.R. n. 18/99 S.M.I. "Interventi regionali in materia di offerta turistica", Programma annuale degli interventi per l'anno 2025. Approvazione procedure di rendicontazione dei progetti ammessi a contributo in attuazione alla D.D. n. 715 del

18/12/2025 per un importo complessivo pari a euro 15.870.000,00. CUP J63E25000000001,

con ogni consequenziale provvedimento e con condanna delle Amministrazioni a tutte le correlate obbligazioni,

in ogni caso per

- *il riesame della domanda della Società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C., procedendo a una nuova e corretta valutazione che tenga conto di tutti gli elementi progettuali documentati ivi compreso l'intervento di miglioramento dell'efficientamento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche documentato nella domanda dell'esponente e, per l'effetto, per l'attribuzione del punteggio complessivo di 40 punti*

e, conseguentemente, per

- *l'inserimento in posizione utile nella graduatoria delle istanze idonee e ammesse a contributo di cui all'allegato A della D.D. n. 715 del 18.12.2025 e pubblicato nel BU della Regione Piemonte in data 24.12.2025, che tenga conto del punteggio correttamente da attribuire alla Società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C., con ogni conseguenza di legge in ordine all'ammissione al finanziamento;*
- *l'ammissione della Società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C., al finanziamento di cui alla procedura indicata in oggetto per l'importo di Euro 60.000,00, come da domanda del 30.7.2025.*

e, in subordine, in caso di non ammissione al contributo per esaurimento dei fondi, per

- *il risarcimento del danno subito dalla società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C. per la non ammissione al contributo, con riserva di comprovare il danno subito nel proseguo del giudizio, di un importo pari ad almeno Euro 60.000,00, pari all'importo del contributo.*

◦

IN FATTO

1. La società ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C. (di seguito ODETTI S.A.S.), opera da molti anni nel settore del turismo e gestisce una struttura ricettiva extra alberghiera, il Residence *Les Lacs*, sita in Bardonecchia, alla Via Stazione 4, per la quale si è determinata a richiedere il contributo a fondo perduto di cui è causa.
2. Con D.G.R. n. 4-1407 del 23 luglio 2025, la Regione Piemonte ha approvato il Programma annuale degli Interventi per l'anno 2025 a sostegno dell'offerta turistica, ai sensi della L.R. n. 18/1999, stanziando la dotazione finanziaria complessiva di Euro 15.870.000,00 per la concessione di contributi a fondo perduto (**doc. 2**).

L'Allegato A prevedeva le regole di procedura e di selezione e conteneva i criteri di valutazione delle domande di contributo (**doc. 3**, Allegato N. 1 (A)).

3. Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 261/A2011A/2025 del 24 luglio 2025 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, stabilendo una procedura di tipo valutativo a graduatoria, dando avvio all'operatività del Programma annuale degli Interventi 2025, mediante l'apertura del termine di presentazione delle domande di contributo a decorrere dalle ore 09.00 del 30.07.2025 e fino alle ore 12.00 del 30.09.2025 (**doc. 4**).

Con il medesimo provvedimento, la Direzione regionale di settore, preso atto che, ai sensi di quanto disposto nell'Allegato A, paragrafo 10.1, della sopracitata D.G.R. n. 4-1407 del 23 luglio 2025, la procedura di selezione dei progetti proposti è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 123/1998, ha stabilito le modalità di presentazione della domanda prevedendo che *“alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:*

- *una Relazione Illustrativa dell'intervento, da redigere seguendo il modello disponibile sull'applicativo informatico regionale*
- *gli elaborati grafici per i progetti che prevedono opere edili e impiantistici;*

- *la documentazione relativa al possesso del Rating di legalità istituito dall'art. 5 ter del D.L. n. 1/2012, se presente;*
- *la copia preventivi a copertura del 100% delle spese oppure computo metrico estimativo redatto a misura sulla base del Prezzario Regione Piemonte”.*

L'art. 7 dell'Allegato A della sopracitata D.G.R. n. 4-1407 del 23 luglio 2025 (“Programma annuale degli interventi - Allegato N° 1 - DGR 1407 2025 del 23 luglio 2025”, doc. 3) stabiliva che l'erogazione del contributo sarebbe stata effettuata previa verifica della rendicontazione di spesa oggetto di uno specifico provvedimento dirigenziale; l'erogazione degli importi di contributo assegnati sarà svolta da Finpiemonte S.p.A.

4. Lo stesso Allegato A della DGR n. 4-1407 2025 del 23 luglio 2025”, (doc. 3), ha previsto i criteri per la valutazione di merito dei progetti; e in particolare l'art. 10 stabilisce che:

“Valutazione di merito dei progetti

I progetti relativi alle domande che avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità formale saranno valutati sotto il profilo del merito sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente Programma.

La valutazione di merito dei progetti sarà svolta da una Commissione interna alla Regione Piemonte, costituita dalla Direzione Cultura Turismo Sport e Commercio, Settore Offerta Turistica che provvederà ad assegnare a ciascun progetto un punteggio sulla base dei criteri di valutazione indicati in seguito.

In fase di valutazione di merito potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni.

I progetti non possono essere ammessi a finanziamento qualora la spesa ammissibile risulti inferiore all'importo minimo previsto pari a euro 10.000,00 IVA esclusa.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

□ *Miglioramento e qualificazione delle strutture e degli spazi interni ed esterni destinati all'accoglienza dei turisti (ad esempio camere, bagni, dehors, reception, ristoranti/bar, piscine e centri benessere, locali attrezzati per ricovero e manutenzione mezzi a due ruote e bici) - Punti 20*

□ *Aumento della capacità ricettiva della struttura (aumento dei posti letto)*

Da 1 a 3 nuovi posti letto - Punti 10

Da 4 nuovi posti letto - Punti 15

□ *Possesso della certificazione in corso di validità di Ospitalità Italiana promossa da ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e dalle Camere di Commercio - Punti 1*

□ *Impresa in possesso del rating di legalità - Punti 5*

□ *Impresa dotata di POS o altri mezzi di pagamento elettronici per il versamento delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, in attuazione all'articolo 1, commi da 58 a 62, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 - Punti 5*

□ *Offerta di servizi aggiuntivi a favore delle famiglie (ad esempio aree bimbi) - Punti 5*

□ ***Miglioramento dell'efficientamento energetico e/o interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno o all'esterno della struttura - Punti 10***

I punteggi sono tra loro cumulabili.

Nel caso in cui il richiedente selezioni uno dei criteri oggetto di valutazione che necessita di allegati senza inviare il relativo documento o nel caso il documento non sia in corso di validità, non verrà attribuito il punteggio corrispondente.

Una volta assegnati i punteggi spettanti al progetto, verrà calcolato il punteggio totale assegnabile come somma dei singoli punteggi parziali”.

Al punto 10.3 (“Graduatoria delle proposte progettuali”) ha stabilito che “I progetti saranno ammessi sulla base del miglior punteggio assegnato. A parità di

punteggio nella graduatoria, si tiene conto dell'ordine cronologico di invio della domanda”.

5. Tra le c.d. FAQ pubblicate sul sito della Regione relative alla procedura di concessione dei contributi, la risposta alla domanda n. 25 (*“Quali interventi posso realizzare per ottenere il punteggio relativo al miglioramento dell’efficientamento energetico e all’abbattimento delle barriere architettoniche?”*) precisava la tipologia di interventi relativi all’efficientamento energetico e all’abbattimento delle barriere architettoniche:

“È necessario realizzare interventi finalizzati a ridurre i consumi energetici e a migliorare l’accessibilità della struttura. Rientrano nell’efficientamento energetico, ad esempio, l’installazione di impianti ad alta efficienza, la sostituzione di infissi e serramenti maggiormente performanti, la coibentazione dell’edificio e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono considerati validi gli interventi che facilitano l’accesso e la fruizione degli spazi da parte di persone con disabilità, come l’installazione di ascensori, la realizzazione di rampe o l’adeguamento dei servizi igienici. Tutti gli interventi devono essere funzionali all’attività ricettiva e descritti chiaramente nella documentazione progettuale” (sottolineature nostre) **(doc. 5).**

6. La società ODETTI S.A.S. presentava domanda di contributo per un progetto di riqualificazione della propria struttura denominata "*Residence Les Lacs*" a Bardonecchia, trasmettendo la domanda in data 30.07.2025, alle ore 11:18 (doc. 6, con data invio, con tutti gli allegati), con protocollo domanda n. 00009055_A2011A2025.

Il progetto presentato da ODETTI S.A.S., come emerge in modo inequivocabile dalla documentazione allegata alla domanda, prevedeva interventi sostanziali sia di efficientamento energetico sia di abbattimento delle barriere architettoniche, rispondenti a quanto richiesto dal bando e conformi a quanto indicato anche nelle FAQ.

In particolare, nella sezione "*C.2 Abstract del progetto proposto a contributo*" della domanda stessa, la ricorrente descriveva l'intervento come segue: "*Il progetto prevede la realizzazione di diversi interventi: realizzazione di una nuova reception con eliminazione di barriere architettoniche presenti all'ingresso, rifacimento di n.2 bagni per disabili, realizzazione di uno spazio per deposito passeggini, potenziamento ed efficientamento della illuminazione della facciata con posizionamento di pannelli fotovoltaici, incremento del livello tecnologico e cybersecurity*" (sottolineature nostre).

Tali interventi erano dettagliati nella relazione illustrativa e negli elaborati grafici, allegati obbligatori alla domanda, che descrivevano puntualmente gli interventi, e in particolare, la "*ristrutturazione della reception con abbattimento delle barriere architettoniche*" e la "*ristrutturazione di nr.2 bagni disabili*", oltre agli interventi di efficientamento energetico; su questo punto il primo paragrafo prevedeva anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'efficientamento energetico della struttura (si legge: "*Essendo necessario il rifacimento del manto di copertura, si propone l'installazione sulla falda sud di un piccolo impianto fotovoltaico necessario per efficientare energicamente la struttura e consentire il potenziamento dell'illuminazione di facciata senza incremento dei consumi energetici*").

L'importo indicato nella Domanda per il progetto era di euro 122.000,00.

7. ODETTI S.A.S. compilava la domanda apponendo le crocette a tutte le voci interessate, secondo la sintetica descrizione del progetto indicata nella medesima domanda e secondo i documenti allegati; tuttavia, per mero errore materiale nella compilazione del modulo online (a pag. 10 di 13), la società ricorrente ometteva di apporre la spunta sulla casella corrispondente al criterio "*Miglioramento dell'efficientamento energetico e/o interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno o all'esterno della struttura*". Si è trattata di una mera svista, in quanto il progetto conteneva anche interventi volti all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche come chiaramente

indicato in descrizione, nella medesima domanda a pag. 6 di 13 del modulo *on line e nel progetto allegato*.

8. Con Determinazione Dirigenziale n. 543 del 21/11/2025, veniva costituita la Commissione ove si dava atto, tra l'altro, che *“la Commissione, prima della nomina ufficiale, ha preliminarmente esaminato e condiviso le valutazioni, nelle sedute effettuate nelle date: 2 ottobre 2025, 27 ottobre 2025, 11 novembre 2025 e 20 novembre 2025”*, dando così atto di sedute di valutazione delle domande, di cui non si conoscono gli esiti relativi alla domanda di ODETTI (**doc. 7**).
9. Con la Determinazione Dirigenziale n. 715/A2011A/2025 del 18.12.2025 (doc. 1 e doc. 1bis), qui impugnata, la Regione Piemonte approvava la graduatoria finale. Al progetto della ODETTI S.A.S. (protocollo domanda n. 00009055_A2011A2025):
 - veniva riconosciuto come spesa ammessa l'importo di Euro 122.000,00 (pari alla totalità dell'importo indicato nel progetto);
 - veniva riconosciuto come importo teorico del contributo Euro 60.000,00;
 - venivano riconosciuti 30 punti.

Punteggio che ha collocato la società ricorrente nell'Allegato B alla posizione n. 686 tra le *"istanze idonee ma non ammesse a contributo per esaurimento delle risorse economiche"*.

10. In particolare, a ODETTI sono stati attribuiti i seguenti punteggi:
 - 20 punti per *“Miglioramento e qualificazione delle strutture e degli spazi interni ed esterni destinati all'accoglienza dei turisti (ad esempio camere, bagni, dehors, reception, ristoranti/bar, piscine e centri benessere, locali attrezzati per ricovero e manutenzione mezzi a due ruote e bici)”*; il progetto di ODETTI S.A.S. prevedeva infatti interventi di miglioramento della struttura con interventi nel locale reception, con ristrutturazione di 2 bagni per disabili e con ulteriori servizi per le famiglie (locale passeggini) oltre a interventi di potenziamento ed efficientamento dell'illuminazione di facciata (con un impianto di illuminazione accessorio alimentato con pannelli fotovoltaici appositamente installati) e di

incremento del livello tecnologico e cybersecurity al fine di migliorare la gestione informatica della struttura, sia nel campo proprio della gestione delle prenotazioni e dei dati dei clienti, sia nel campo della domotica degli alloggi.

- 5 punti per “*Offerta di servizi aggiuntivi a favore delle famiglie (ad esempio aree bimbi)*”, visto l’intervento di miglioramento per servizi alle famiglie (area passeggi).

- 5 punti per “*Impresa dotata di POS o altri mezzi di pagamento elettronici per il versamento delle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, in attuazione all’articolo 1, commi da 58 a 62, della L. 29 dicembre 2022, n. 197*” avendo “spuntato” le relative voci, come presenti anche nella descrizione sintetica e nei documenti allegati.

La Commissione non ha, invece, attribuito i 10 punti relativi agli interventi di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, pur documentato nella domanda medesima e nei suoi allegati obbligatori; la mancata attribuzione del punteggio è stata conseguenza dell’omessa *flaggatura* della crocetta della voce del modulo *on line* della domanda.

11. In ragione del punteggio conseguito (30 punti) la domanda è stata così collocata nell’Allegato B della graduatoria, mentre ove fosse stato considerato anche l’intervento di cui sopra (“*Miglioramento dell’efficientamento energetico e/o interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno o all’esterno della struttura*”) che attribuiva 10 punti, il punteggio complessivo e corretto sarebbe stato di 40 punti: ciò avrebbe consentito alla società ricorrente, in virtù del giorno e dell’orario di presentazione della domanda (30.07.2025, ore 11:18), di essere collocata in posizione utile nella graduatoria degli idonei e degli ammessi a contributo (graduatoria di cui all’Allegato A del provvedimento impugnato), e precisamente al posto n. 276, così da poter beneficiare del contributo.
12. In data 18.01.2026, la ODETTI S.A.S. presentava richiesta di riesame; tale istanza non ha ricevuto alcun riscontro scritto dall’Amministrazione (**doc. 8**).

Con ulteriore istanza del 5.2.2026, trasmessa a mezzo legale, si rinnovava la richiesta di riesame in autotutela, evidenziando l'errore materiale e la palese discrepanza tra la valutazione e la documentazione prodotta (**doc. 9**). Anche tale istanza di autotutela non ha ricevuto alcun riscontro scritto dall'Amministrazione.

o

L'operato della Regione Piemonte è illegittimo, ingiusto e gravemente lesivo degli interessi della Ricorrente, che si vede privata di un contributo (a tutto concedere per un mero “*lapsus calami*”), a fronte di un progetto che avrebbe dovuto essere considerato nella propria interezza da parte dei valutatori.

Per tali ragioni, si propone il presente Ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

PREMESSA NORMATIVA

13. Occorre in premessa esporre il quadro normativo entro cui si inseriscono i contributi e gli interventi di cui al presente Ricorso nonché le norme di legge che interessano la fattispecie e che assumiamo essere state violate e, o non correttamente applicate.

Gli interventi di cui trattasi sono previsti dalla L.R. 18/1999 della Regione Piemonte che disciplina gli interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica. In particolare, la Legge Regionale ha lo scopo di favorire e sostenere lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.

La Legge Regionale delinea un sistema di interventi che prevede una procedura strutturata di erogazione di risorse finalizzata a selezionare e finanziare i progetti coerenti con gli obiettivi di sviluppo turistico della Regione. Tali procedure amministrative di erogazioni di risorse pubbliche devono conformarsi ai fondamentali principi che regolano l'azione amministrativa.

In particolare, come è noto l'attività amministrativa deve conformarsi, *in primis*, ai principi fondamentali l'imparzialità e il buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Tali principi assumono una valenza ancora più stringente nelle

procedure comparative e selettive, specialmente quando queste sono finalizzate all'erogazione di risorse pubbliche.

Il principio di imparzialità, oltre a quello di trasparenza, che deve caratterizzare le procedure finalizzate all'erogazione di risorse pubbliche, trovano una sua specifica attuazione nell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale disposizione stabilisce al comma 1:

“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Il comma 2 della medesima norma aggiunge che *“2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.*

La norma ha una portata generale e si applica a qualsiasi procedura di erogazione di benefici economici, imponendo all'Amministrazione un vincolo procedurale. La finalità di tale obbligo è quella di garantire (i) la trasparenza e quindi consentire ai potenziali beneficiari di conoscere in anticipo le regole della competizione e all'Amministrazione di operare secondo parametri oggettivi e verificabili e (ii) l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il quadro normativo generale è integrato dalla disciplina di settore di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, recante *"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"*, richiamato, per il caso che ci occupa, dalla Determinazione Dirigenziale n. 262025, 24 luglio 2025, stabilisce le modalità procedurali per la concessione di aiuti.

In particolare, l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 123/1998, applicabile alle procedure valutative a graduatoria, stabilisce che

“Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle

domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati”.

Il quadro normativo sopra delineato viene poi completato dalla predisposizione da parte dell'Amministrazione un bando (altrimenti detta *lex specialis*) che regola la procedura e i criteri di selezione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale nonché dei principi sopra richiamati.

Ne consegue che la mancata attribuzione di un punteggio chiaramente spettante in base alle previsioni del bando si traduce in una violazione diretta non solo dei principi generali anche di rango costituzionale, ma della stessa normativa regionale di settore, inficiando la legittimità della graduatoria e ledendo l'interesse legittimo del concorrente a una valutazione corretta e imparziale della propria domanda.

(I)

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO (ART. 97 COST.)

VIOLAZIONE DEGLI ART. 12 L. 241/1990, ART. 6 DELLA L.R. 18/1999 E ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. 123/1998. VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* (ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. 4-1407/2025 DEL 23 LUGLIO 2025). OMESSA VALUTAZIONE DI UN ELEMENTO DELLA DOMANDA.

14. La Commissione ha violato le norme indicate in epigrafe e la *lex specialis* (Allegato A, D.G.R. n. 4-1407 del 23 luglio 2025) in quanto non ha riconosciuto il punteggio ulteriore di 10 per l'intervento di miglioramento dell'efficientamento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche che il progetto prevedeva, come espressamente indicato nella domanda nella sezione “C.2 *Abstract del pro-getto proposto a contributo*” ove era indicata la tipologia dell'intervento e in particolare che “Il progetto prevede la realizzazione di diversi interventi: realizzazione di una nuova reception con eliminazione di barriere architettoniche presenti all'ingresso, rifacimento di n.2 bagni per disabili, (...)”

potenziamento ed efficientamento della illuminazione della facciata con posizionamento di pannelli fotovoltaici (...)”. Di qui l’illegittimità della delibera dirigenziale di approvazione dell’operato della Commissione e della graduatoria. La Commissione ha omesso di valutare un elemento sostanziale della domanda presentata da ODETTI S.A.S. e il progetto da quest’ultimo allegato alla domanda medesima, chiaramente descritto e documentato, anche sotto il profilo degli interventi di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, che avrebbe consentito a ODETTI S.A.S. di ottenere 10 punti, anche in assenza dell’apposizione della crocetta nella relativa voce della domanda.

L’operato della Commissione di valutazione, recepito e confermato dal provvedimento impugnato, viola anche i principi fondamentali di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Si evidenzia che nell’Allegato A, che stabilisce le regole della procedura e i criteri di valutazione, prevedeva l’obbligatorietà dell’allegazione del progetto, degli elaborati grafici e dei preventivi a copertura del 100% delle spese ma non prevedeva affatto che in mancanza di spunta nelle caselle del modulo on line (corrispondente ai criteri di attribuzione dei punteggi) il progetto non sarebbe stato valutato per la parte corrispondente al criterio non contrassegnato. All’allegazione del progetto corrisponde, quindi, l’obbligo della P.A. di valutarlo, nella sua interezza, in ogni sua parte. La “spunta” della casella della domanda aveva solo lo scopo di agevolare la verifica da parte della Commissione.

15. Inoltre, le regole della procedura, i criteri di valutazione del merito previsti non contemplano l’applicazione di soglie minime o massime, ma prevedono punteggi “fissi” e predeterminati sicché, una volta accertata la ricorrenza del requisito, il punteggio deve essere attribuito in misura piena e predeterminata.

La formulazione della regola di gara era chiara nell’attribuire un punteggio fisso e non variabile ("Punti 10") alla verifica della sussistenza di una delle tipologie di intervento descritte. Non è previsto un punteggio "fino a 10", né sono indicati sub-

criteri qualitativi che implicino una valutazione discrezionale da parte della Commissione. L'attribuzione di tale punteggio, pertanto, non attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito se non per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, ma costituisce un'attività vincolata di mera verifica oggettiva.

La Commissione è chiamata unicamente a riscontrare la presenza nel progetto degli interventi riconducibili alla categoria indicata.

Una volta accertata tale presenza, l'attribuzione dei 10 punti è un “atto dovuto”.

La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema, in materia di appalti, dei cc.dd. criteri on/off punteggi fissi e predeterminati (cui possono essere assimilati i criteri applicati nel bando che ci occupa) e ha affermato che *“la preminenza valutativa accordata a fattori oggettivamente riscontrabili sulla scorta di analisi tabellare, scevri quindi da giudizi discrezionali, risponde ad una avvertita istanza di arginamento e compressione della discrezionalità dell’amministrazione appaltante in armonia con i principi di trasparenza e non discriminazione enunciati all’art. 30, co. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”* (cfr. Sentenza TAR Lazio, Roma, 10 febbraio 2022, n. 1591).

I criteri delineati dal Bando di ammissione ai contributi regionali prevedevano proprio criteri di tipo *on/off* con punteggi fissi e predeterminati. Sebbene, in generale, la valutazione delle offerte/domande costituisca espressione di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, tale principio non si applica quando i criteri sono formulati in modo da richiedere alla Commissione un mero accertamento oggettivo, mediante il meccanismo di criteri on/off con punteggi fissi e predeterminati, che riduce la discrezionalità tecnica della Commissione, che, nel caso del bando contributi per cui è causa è stata chiamata a verificare l’esistenza o meno di quel tipo di intervento e, o elemento, la cui presenza è tale da attribuire il relativo punteggio.

Con l’attribuzione dell’ulteriore punteggio di 10 punti, ODETTI S.A.S. avrebbe, quindi, ottenuto il punteggio complessivo di 40 punti e quindi, unitamente

all'applicazione del criterio preferenziale della data e dell'ora di invio della domanda (*ex art. 10.3 "Graduatoria delle proposte progettuali" Allegato N. 1 D.G.R. 14072025 del 23 luglio 2025*) avrebbe potuto essere utilmente collocata nella graduatoria di cui all'Allegato A del provvedimento impugnato delle istanze idonee e ammesse a contributo.

(II)

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO (ART. 97 COST.)

VIOLAZIONE DEGLI ART. 12 L. 241/1990, ART. 6 DELLA L.R. 18/1999 E ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. 123/1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* (ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. 4-1407/2025 DEL 23 LUGLIO 2025) SOTTO DIVERSO PROFILO. ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*.

16. Fermo quanto dedotto con riguardo al primo dirimente motivo, il provvedimento impugnato è viziato sotto un ulteriore profilo riportato in epigrafe che rivela la non corretta interpretazione da parte della Commissione della *lex specialis* che, come detto, non prevedeva alcuna sanzione per l'omessa "spunta" delle caselle, corrispondenti ai criteri di valutazione, nella domanda on line.

L'unica clausola rilevante sanzionava il caso opposto: "*Nel caso in cui il richiedente selezioni uno dei criteri oggetto di valutazione che necessita di allegati senza inviare il relativo documento o nel caso il documento non sia in corso di validità, non verrà attribuito il punteggio corrispondente*".

Tale norma riguarda il caso opposto e speculare a quello di specie: sanziona chi appone la crocetta alla casella corrispondente a un criterio di valutazione ma non allega la documentazione a sostegno. Per il principio di tassatività delle clausole di esclusione, tale norma non può applicarsi al caso di chi allega la documentazione e omette per errore la selezione della casella.

Applicare tale clausola sanzionatoria in via analogica a un caso non previsto è illegittimo e contrario ai principi generali del diritto, oltre che irragionevole, in quanto la disposizione della gara intende far prevalere la sostanza sulla forma,

mentre nel caso che ci occupa è stato fatto, in modo erroneo, l'inverso, dando prevalenza alla forma e non alla sostanza, come invece l'Amministrazione avrebbe dovuto fare.

Qualsiasi requisito formale può giustificare una penalizzazione solo se risponde a un interesse pubblico concreto e non si traduce in un'irragionevole barriera alla partecipazione e, o all'ammissione al contributo e, o all'attribuzione di un punteggio. L'operato della Regione si pone in contrasto con il principio del *favor participationis*, che impone alle amministrazioni di interpretare le regole di gara nel modo che consenta la massima partecipazione e valorizzi le proposte meritevoli, piuttosto che escluderle per vizi puramente formali.

17. La decisione dell'Amministrazione si fonda su un'interpretazione formalistica, comunque errata, della *lex specialis*. La mancata apposizione di una crocetta, a fronte di una documentazione completa e inequivocabile, costituirebbe, al più, un "errore materiale" o "errore ostativo" emendabile. La stessa Amministrazione avrebbe, peraltro, dovuto esaminare nella sua completezza la domanda di ODETTI S.A.S. sulla base di quanto sinteticamente descritto nella domanda medesima e di quanto chiaramente descritto nei documenti allegati – questi sì obbligatori - senza fermarsi all'esame delle sole “spunte” delle caselle della domanda on line,

La mancata apposizione di una crocetta, a fronte di una documentazione completa che prova in modo inequivocabile la volontà del partecipante e la natura del progetto, potrebbe costituire semmai un esempio di “errore materiale” o mero “errore ostativo” emendabile, privo di rilevanza.

Si tratta di una mera svista nella compilazione della domanda, su un elemento (la spunta) non essenziale. La volontà di voler richiedere il contributo anche per interventi volti all'efficientamento energetico ed all'abbattimento delle barriere architettoniche è chiaramente e univocamente desumibile dal medesimo contesto degli atti presentati ivi inclusa la domanda di contributo (cfr. sezione “C.2 Abstract del progetto proposto a contributo”, nella Domanda).

Alcuni contributi dell'ANAC, che si sono espressi in materia di appalti pubblici e confermati dalla giurisprudenza amministrativa, sono costanti nell'affermare che: *"[...] nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti [...] senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente"* (Parere di Precontenzioso n. 44 del 2 febbraio 2022).

Analogamente, nel caso che ci occupa, da una semplice lettura della Domanda di contributo (sotto la sezione "C.2 Abstract del progetto proposto a contributo"), oltre che dall'esame della documentazione obbligatoria prodotta, si sarebbe potuta interpretare la sostanziale volontà della candidata di richiedere il contributo anche per quegli interventi. L'errore (i.e. la mera omissione della spunta) era riconoscibile *ictu oculi* dalla Commissione, la quale avrebbe dovuto interpretare la domanda secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, peraltro già evincibile nello stesso documento della domanda e, quindi, ove occorrendo, correggere d'ufficio l'omessa spunta allineando il dato formale a quello sostanziale già presente nella medesima domanda nella sezione "C.2 Abstract del progetto proposto a contributo" ove era indicata la tipologia dell'intervento. Inoltre, anche negli allegati obbligatori era chiaro e facilmente desumibile l'intervento di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche, sul punto si veda la relazione illustrativa (allegato obbligatorio), ove si legge chiaramente ai punti 1 e 2 (pag. 2 della relazione allegata) la tipologia di intervento con i relativi "titoli" "ristrutturazione della reception con abbattimento delle barriere architettoniche" e "ristrutturazione di nr.2 bagni disabili".

Penalizzare un progetto valido per un mero *lapsus calami* rappresenta un eccesso di formalismo che lede i principi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.

(III)

VIOLAZIONE DEGLI ART. 12 L. 241/1990, ART. 6 DELLA L.R. 18/1999 E ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. 123/1998. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza.

18. Il provvedimento amministrativo impugnato è altresì affetto da eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità.

L'Amministrazione omettendo di valutare la domanda nella sua interezza è incorsa anche in una violazione delle norme in epigrafe anche sotto il profilo del palese difetto di istruttoria.

La Commissione nell'attribuzione del punteggio non ha considerato che il progetto di ODETTI S.A.S. conteneva una parte dedicata a “interventi relativi al miglioramento dell'efficientamento energetico e interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno o all'esterno della struttura” e che quindi corrispondeva al criterio attributivo del punteggio di 10 punti come previsto dall'art. 10.3 dell'Allegato N. 1 D.G.R. 14072025 del 23 luglio 2025, che avrebbe dato diritto ad un punteggio di 10 punti.

Dirimente appare la formulazione dei criteri di valutazione che avrebbero dovuto essere applicati dall'Amministrazione, la quale pertanto, dopo aver verificato la presenza del progetto nella sua interezza avrebbe dovuto attribuire i 10 punti per gli interventi di miglioramento dell'efficientamento energetico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere che in merito all'attribuzione del punteggio (anche nel caso di criteri *on/off* con punteggi fissi e predeterminati) sussista, seppur limitatamente, un potere discrezionale dell'Amministrazione, la valutazione espressa, che di fatto ha omissa la valutazione della domanda nella

sua interezza, risulta inficiata da un macroscopico errore di fatto, da illogicità e da irragionevolezza manifesta.

Il giudizio della commissione giudicatrice è palesemente inattendibilità sul punto come affermato dalla giurisprudenza *“le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame nei pubblici concorsi non sono sindacabili dal giudice amministrativo nel merito del contenuto del giudizio reso, ma unicamente sotto il profilo della legittimità, in caso di illogicità manifesta o travisamento di fatti, o di contraddittorietà ictu oculi rilevabile”* (Sentenza, TAR Lazio, Roma, n. 1907/2022). Il mancato riconoscimento del punteggio costituisce, in questo contesto, un'ipotesi paradigmatica di travisamento del fatto e di illogicità manifesta. Ignorare un elemento sostanziale del progetto, chiaramente allegato e documentato, rende la valutazione manifestamente illogica e ingiusta. Nel caso di specie, risulta manifestamente illogico e irragionevole penalizzare un progetto che possiede i requisiti sostanziali richiesti dal bando, solo a causa di una svista nella compilazione di un modulo, quando la volontà del partecipante e la natura dell'intervento sono inequivocabilmente desumibili dalla domanda medesima e dalla documentazione prodotta, peraltro qualificata dalla stessa Amministrazione, come obbligatoria.

La mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio di 10 punti è quindi manifestazione ingiusta e illogica. Con l'attribuzione del punteggio corretto ODETTI S.A.S. avrebbe, quindi, ottenuto il punteggio complessivo di 40 punti e quindi, unitamente all'applicazione del criterio preferenziale della data e dell'ora di invio della domanda avrebbe potuto essere utilmente collocata nella graduatoria di cui all'Allegato A del provvedimento impugnato delle istanze idonee e ammesse a contributo.

(IV)

VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 E DELLA LEX SPECIALIS (ALLEGATO N. 1 (A) ALLA D.G.R. N. 4-1407/2025 DEL 23 LUGLIO 2025).

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO, DEL BUON ANDAMENTO (ART. 97 COST.) E DELLA LEALE COLLABORAZIONE.

19. L'Amministrazione ha violato il principio del soccorso istruttorio, che impone di richiedere chiarimenti e, o integrazioni per sanare irregolarità meramente formali. Tale principio, di portata generale, trova applicazione in tutte le procedure amministrative, incluse quelle di concessione di contributi, come quella che ci occupa.

Pertanto, la stessa *lex specialis*, all'Allegato A alla D.G.R. n. 4-1407/2025 del 23 luglio 2025, prevedeva espressamente che *"In fase di valutazione di merito potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni"*.

Di fronte a una incongruenza tra la mancata spunta alla voce relativa a *"Miglioramento dell'efficientamento energetico e/o interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno o all'esterno della struttura"* e la chiara descrizione dell'intervento nella domanda e nei suoi allegati, tale facoltà si configurava come un vero e proprio dovere per la Commissione.

Il mancato esercizio di questo potere-dovere costituisce un vizio del procedimento per violazione del dovere di leale collaborazione e del principio di buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione.

"Sul punto il Collegio intende richiamare condivisi principi giurisprudenziali per cui l'istituto in questione è logicamente consentito allorquando, come nella specie, si tratta di rettificare, regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, rappresentando l'errore del partecipante il presupposto per l'applicazione del dovere di soccorso istruttorio (cfr. TAR Campania - Napoli, sez. VI, n. 4047 del 24 luglio 2019).

Nel caso all'esame, il modello di domanda già conteneva tutte le dichiarazioni necessarie ad attestare il possesso dei requisiti necessari, richiedendosi ai concorrenti di barrare le caselle anteposte alle varie dichiarazioni, al fine di precisare il valore positivo ovvero negativo di ciascuna dichiarazione in ragione del relativo contenuto.

Senonché, nel caso all'esame il ricorrente, per mero errore nella compilazione, non segnava come richiesto la casella "E1" del modulo di domanda, recante la dichiarazione "di non aver ricevuto l'assegnazione in locazione semplice o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e di non aver ricevuto finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti pubblici", procedendo, tuttavia, in seguito, alla integrazione e precisazione della predetta dichiarazione, come da foglio depositato in data 2 dicembre 2013, in atti. (...) Ed in-vero, in forza dei superiori principi, nel caso all'esame, vertendosi nell'ipotesi di mera irregolarità inessenziale, proprio in ossequio al principio del favor participationis nelle procedure selettive, l'amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, consentendo così all'interessato di integrare la domanda con le precisazioni occorrenti per superare ogni indeterminatezza, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura trattandosi di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dal bando rispetto a quanto dichiarato, sia pure, si ribadisce, in maniera imprecisa e/o non del tutto chiara (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3373/2018)"

(sottolineature nostre, cfr. Sentenza TAR Campania, Napoli n. 8022/2021. La sentenza si era espressa nel caso dell'impugnazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi popolari).

Nel caso di specie, l'attivazione del soccorso non avrebbe violato la *par condicio*, poiché non si sarebbe trattato di integrare un elemento mancante della domanda, ma solo di correggere un errore materiale e di allineare il dato formale (la spunta) a quello sostanziale, già pienamente e tempestivamente documentato (nella domanda e negli allegati obbligatori) e che avrebbe consentito l'attribuzione a ODETTI S.A.S. dell'ulteriore punteggio di 10, tale da consentirgli di raggiungere il punteggio complessivo di 40.

ISTANZA CAUTELARE

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 104/2010, si chiede l'adozione di misura cautelari in relazione al provvedimento impugnato, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In relazione al *fumus boni iuris* sia consentito un richiamo ai motivi sopra esposti, che evidenziano la palese illegittimità della valutazione della Commissione per violazione della *lex specialis*, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione del soccorso istruttorio.

Il *periculum in mora* si concretizza nel pregiudizio grave e irreparabile che la ricorrente subirebbe dall'esecuzione del provvedimento impugnato. L'esaurimento delle risorse finanziarie stanziare, che verrebbero assegnate e liquidate ai beneficiari utilmente collocati in graduatoria, comporterebbe per la ODETTI S.A.S. la perdita definitiva e irreversibile del contributo di Euro 60.000,00. Il danno non è solo economico, ma si traduce nell'impossibilità di realizzare un importante progetto di investimento volto a migliorare la competitività della struttura ricettiva, con conseguenze negative sull'attività d'impresa.

La mancata sospensione del provvedimento o la mancata adozione di idonee misure cautelari cristallizzerebbe una situazione illegittima, causando un danno che non potrebbe essere riparato se non, in parte e con grande difficoltà, per equivalente, frustrando l'interesse primario della ricorrente all'ottenimento del contributo in forma specifica per la realizzazione del progetto.

In assenza di una rideterminazione della graduatoria e nel caso in cui il progetto venisse finanziato in un secondo tempo, a seguito di eventuale reperimento di fondi, l'intervento di miglioramento dell'efficientamento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche potrebbe non essere in ogni caso finanziato, in quanto non considerato, con ulteriore danno per la società ODETTI S.A.S.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ove occorrendo, se ritenuto necessario, si formula istanza affinché l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a., e dell'art. 151 c.p.c., la notificazione del presente ricorso per pubblici proclami.

Il presente Ricorso viene notificato solo ad alcuni dei controinteressati (a coloro che si sono collocati nelle ultime posizioni della graduatoria di cui all'Allegato A dei soggetti idonei e ammessi a contributo), stante l'elevato numero dei candidati, mediante notifica via PEC all'indirizzo reperito presso il Registro Ini-Pec.

Qualora venisse ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 C.p.a, in quando la notifica individuale a tutti i potenziali controinteressati sarebbe, pertanto, eccessivamente onerosa e di difficile attuazione. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

*

Tutto ciò premesso e considerato, ODETTI CATERINA S.A.S. DI LUCA NERVO & C., come rappresentata e difesa, previo accoglimento dell'istanza di tutela cautelare, chiede che il Ricorso venga accolto con tutte le domande avanzate in epigrafe del presente Atto.

In via istruttoria si chiede che il Collegio ordini il deposito in giudizio di tutti gli atti e documenti del procedimento e, o ad esso afferenti indicati in epigrafe e, specificamente:

- i verbali integrali delle sedute della Commissione di valutazione con riferimento alla valutazione della domanda della società ODETTI S.A.S.;
- le schede di valutazione e di attribuzione dei punteggi dalla Commissione in riferimento al progetto valutato della società ODETTI S.A.S.;

- se presenti, i verbali delle sedute effettuate nelle date 2 ottobre 2025, 27 ottobre 2025, 11 novembre 2025 e 20 novembre 2025 ove relative alla domanda ODETTI S.A.S.

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria del compenso professionale e delle spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato.

*

Si dichiara che il valore del presente Ricorso, è pari ad Euro 60.000,00 (Euro sessanta mila/00) e che il contributo unificato dovuto, e che sarà versato, è pari ad Euro 650,00.

*

Per le comunicazioni della Segreteria si indicano i seguenti recapiti, comunicati ai rispettivi Ordini Professionali

avv. Silvia Verzaro:

sverzaro@pec.studiolegaleverzaro.com, telefono 011.5612688

avv. Federico Vidali

federicovidali@pec.ordineavvocatitorino.it, telefono 011.5612688

* * *

Si producono i seguenti documenti menzionati nel Ricorso:

- 1) Determinazione Dirigenziale n. 715/A2011A/2025 del 18.12.2025 e relativi allegati
- 1bis) pubblicazione sul B.U. del 24.12.2025 della Regione Piemonte in data 24.12.2025 D.D. n. 715/A2011A/2025 del 18.12.2025
- 2) D.G.R. n. 4-1407 del 23 luglio 2025
- 3) Allegato 1 (A) alla D.G.R. n. 4-1407 del 23 luglio 2025
- 4) Determinazione Dirigenziale n. 261/A2011A/2025 del 24 luglio 2025
- 5) FAQ
- 6) Domanda presentata dalla società Odetti Caterina S.a.S. Di Luca Nervo & C.
- 7) Determinazione Dirigenziale n. 543 del 21/11/2025

8) Istanza Odetti Caterina S.a.S. Di Luca Nervo & C. 18.1.2026

9) Istanza avv. Vidali 5.2.2026

*

Torino, 16 febbraio 2026

avv. Silvia Verzaro

avv. Federico Vidali